

T I T O L O I °

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita, con sede in Bergamo una libera associazione avente personalità giuridica denominata

**"Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - O.D.V.
C.A.I. - Antonio Locatelli"**

con denominazione abbreviata

"CAI Sezione di Bergamo - O.D.V.".

L'Associazione, con iniziative di interesse locale e generale, svolge la sua attività principale nel territorio della Provincia di Bergamo ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata illimitata.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

Rapporti

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e pertanto, aderendo alle modalità di attuazione degli scopi stabiliti dal CAI, uniforma il proprio Statuto ed il proprio Regolamento sezionale allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI; inoltre opera in armonia con gli stessi e con le delibere dell'Assemblea dei Delegati. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del CAI.

SCOPI, FUNZIONI E SEDE SOCIALE

Scopi

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde, e la difesa del loro ambiente naturale, **persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle lettere e), f), i), k), t), y) aventi ad oggetto:**

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

5) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

6) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi sociali l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci e volontari, si propone di:

a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico per le montagne e l'ambiente alpino e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;

b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) utilizzare gli immobili di proprietà sociale costituiti dai Rifugi Alpinistici ed Escursionistici come presidio di cultura e pubblica utilità per la salvaguardia dell'uomo, natura, biodiversità, paesaggio e ambiente in montagna, e così per lo svolgimento di attività didattiche, formative, sociali, soccorso, ricreative e sportive in montagna;

e) organizzare e gestire corsi di educazione e formazione per

le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

f) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

g) provvedere alla sede sociale del Palamonti, alla biblioteca ed all'archivio cartografico, fotografico e cinematografico;

h) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;

i) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, ed alla sostenibilità culturale, sociale, generazionale, economica, turistica, sportiva ed artistica delle montagne;

l) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, idonee iniziative tecniche e culturali per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

m) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;

n) pubblicare il periodico sezionale e l'Annuario dei quali è proprietaria;

o) partecipare ed aderire, se opportuno, ad Associazioni con scopi simili affini od utili ai propri;

p) promuovere la condivisione della cultura delle diversità per l'inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nella nostra Associazione;

q) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Sede sociale

Art. 5 - Il regolamento sezionale fissa i criteri di utilizzo della sede sociale.

Organizzazione e cariche sociali

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,
- d) Il Comitato di Presidenza,
- e) L'Organo di Controllo quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017,
- f) Il revisore legale quando vengono superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale le cariche degli organi sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Possono inoltre essere costituite Sottosezioni, Commissioni Tecniche, Gruppi di Soci.

T I T O L O II°

SOCI

Art. 7 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), familiari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci con le modalità previste nel Regolamento [Generale](#) e Sezionale.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. La quota di ammissione e la quota associativa annuale, sono fissate, anno per anno, dalla Assemblea dei Soci.

Diritti del socio

Art. 9 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così come indicati nell'art.3.

I soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci [della Sezione](#).

[Tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni hanno diritto di voto.](#)

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

[Gli Associati hanno inoltre diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.](#)

Obblighi dei Soci

Art. 10 - Il Socio s'impegna, con l'ammissione ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Sezionali nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli Sezionali;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettera b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni

anno.

Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Trasferimento e cessazione della qualità di socio

Art. 11 - Il trasferimento da una sezione ad un'altra da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'ente. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 12 - Il socio deve comportarsi secondo i principi informativi dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

Non sono ammesse iniziative di Soci in nome del CAI se non quelle autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare del CAI.

Contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Costituzione e validità

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età non hanno diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di tre Soci. I componenti del consiglio direttivo sezionale non possono rappresentare altri soci per delega.

L'ammissione all'Assemblea è subordinata all'esibizione della tessera del CAI sezione di Bergamo in regola con i versamenti

delle quote sociali. La verifica del diritto di partecipare all'Assemblea spetta alla Commissione di Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione contenuta nell'art.17 del presente Statuto.

Convocazione

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, in via ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso all'elezione delle cariche sociali, almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, nonchè tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa dell'[Organo di Controllo se nominato](#).

Compiti dell'Assemblea dei Soci

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci:

- a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) approva i rendiconti annuali;
- c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno duecento Soci depositata presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;
- d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- e) determina annualmente per le diverse categorie dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione e la quota associativa annuale, a valere per l'anno successivo, per la parte eccedente la misura minima fissata dalla Assemblea dei Delegati;
- f) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per finalità istituzionali;
- g) [nomina e revoca del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo](#);
- h) [nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti](#);
- i) [delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti](#);
- l) [delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello](#)

statuto;

m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per la votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci **non ricoprenti cariche sociali**. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta. Il verbale dell'Assemblea verrà esposto, per un periodo di quindici giorni a partire dal trentesimo giorno successivo all'Assemblea stessa, nella sede sociale e in quelle delle Sottosezioni a cura dei rispettivi Presidenti.

Art. 17 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. **Per l'alienazione di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi**, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona o per delega. Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali e le modifiche del presente Statuto, acquistano efficacia solo dopo la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto nazionale.

Art. 18 - Durante l'Assemblea annuale ordinaria avranno inizio le votazioni, **secondo il Regolamento per le elezioni sezionali**, per l'elezione dei Consiglieri, **dell'Organo di Controllo**, dei rappresentanti all'Assemblea dei Delegati ed al Convegno delle Sezioni lombarde. Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta.

E' escluso il voto per acclamazione.

Potranno votare ed essere votati **esclusivamente** i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea nomina i componenti del seggio elettorale, composto da due scrutatori ed un Presidente i quali rimangono in carica sino ad avvenuto spoglio con la proclamazione degli eletti e redigono il verbale delle operazioni svolte. I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale e nella sede delle Sottosezioni a cura dei rispettivi Presidenti entro 15 giorni della data dell'Assemblea. A parità

di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Club Alpino Italiano. Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.

T I T O L O I V °

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di 19 componenti eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art.18; essi durano in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una prima volta e potrà essere ulteriormente rinnovato dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per un triennio, indipendentemente dalla durata del suo mandato di Consigliere.

Il mandato di presidente può essere rinnovato una prima volta e potrà essere ulteriormente rinnovato dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio elegge annualmente, tra i suoi componenti: tre vice Presidenti, di cui uno proposto dal Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente un vice Segretario. In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, l'Organo di Controllo hanno l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compiti del consiglio direttivo

Art. 20 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare

corso alla sua attuazione;

b) convocare l'Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;

c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione di missione;

d) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale e la quota di ammissione nonchè controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;

e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;

f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;

g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;

l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

m) conferire incarichi professionali;

n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;

o) approvare e/o modificare il Regolamento Sezionale nonchè tutti i regolamenti redatti per lo svolgimento di ogni attività sociale;

p) sciogliere Commissioni e Gruppi di Soci con effetto anche immediatamente esecutivo nel caso di violazione delle norme statutarie o dei propri regolamenti;

q) deliberare la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni;

r) approvare i regolamenti delle Sottosezioni;

s) approvare e coordinare il programma annuale delle attività delle Commissioni, dei Gruppi di Soci e delle Sottosezioni;

t) autorizzare le Sottosezioni, i Gruppi di Soci e le Commissioni a reperire fonti di finanziamento diverse da quelle assegnate dall'Associazione;

u) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;

v) segnalare al CAI Centrale e Regionale, ove richiesti, i nominativi di propri Soci disponibili allo svolgimento di incarichi in sede nazionale e regionale;

w) proclamare i Soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali;

z) stabilire i termini di apertura del seggio elettorale, nominare la Commissione Verifica Poteri all'Assemblea e la Commissione per la raccolta della adesione dei Soci disponibili ad assumere incarichi sociali.

Convocazioni

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare con potere consultivo gli ex Presidenti, i Soci componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI e del Comitato Regionale delle Sezioni CAI. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Presidenza possono partecipare Soci e non Soci su invito dello stesso Consiglio e/o del Comitato di Presidenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.

Art. 23 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nella Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino al compimento del triennio del Consigliere cessato e può essere rieletto per il successivo triennio.

PRESIDENZA E COMITATO DI PRESIDENZA

Presidenza

Art. 24 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di Presidenza.

Comitato di Presidenza

Art. 25 - Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario ed eventualmente dal vice Segretario. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del giorno da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, nonché per deliberare su questioni urgenti.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Sulle decisioni d'urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza assunte dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. I Vice Presidenti, anche in via disgiuntiva, assistono il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono, in ordine di anzianità di iscrizione al CAI, in caso di suo impedimento; inoltre attuano gli incarichi loro conferiti. Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza ed attua, con il Presidente, le delibere dello stesso; inoltre sovrintende alla segreteria dell'associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi della associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.

T I T O L O VI°

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 26 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

T I T O L O VII°

PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIoglimento

Patrimonio sociale

Art. 27 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni immobili di proprietà dell'Associazione, come da apposito allegato al regolamento sezionale, che ne costituisce parte integrante;
- c) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
- d) dal fondo patrimoniale di garanzia;
- e) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore della Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché **fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8) comma 2 del D.Lgs. 117/2017.**

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni,

lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Il patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate sociali

Art. 28 - Le entrate dell'Associazione sono determinate da:

- a) quote di ammissione dei nuovi Soci;
- b) le quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- c) i proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) le sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.

Art. 29 - Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, l'Associazione, in via accessoria e strumentale, può:

- a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, sci-alpinistico, sci-escursionistico, naturalistico e speleologico;
- b) gestire o dare in gestione i propri rifugi alpinistici ed escursionistici, e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
- c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all'art. 3.

Esercizio sociale

Art. 30 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Sezionale redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione di missione e dell'organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del

Terzo settore, dovrà essere predisposto il Bilancio Sociale e sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Servizio di tesoreria

Art. 31 - I valori mobiliari dell'Associazione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito. Ogni operazione bancaria deve essere eseguita con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o di uno di questi e di un Vice Presidente all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 32 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite sotto forma di ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

T I T O L O VIII°

ORDINAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE

Commissioni Tecniche

Art. 33 - Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dagli artt. 6-20 lettere N - P. I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.

Compiti e funzioni

Art. 34 - Le Commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Gruppi di soci

Art. 35 - Possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto dagli artt. 6-20 lettere N-P del presente Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci

dell'Associazione che ne facciano richiesta scritta. L'attività dei gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell'ambito dell'Associazione; sono oggi costituiti lo SCI-CAI Bergamo, lo Speleo Club Orobico e il Gruppo Anziani, con propri regolamenti.

SOTTOSEZIONI

Costituzione

Art. 36 - Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può costituire, nell'ambito della sua competenza territoriale, una o più Sottosezioni dell'Associazione secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Autonomia e gestione

Art. 37 - Le Sottosezioni hanno autonomia patrimoniale e pertanto libertà di gestione per quanto attiene ai fondi derivanti da quote associative, da fondi straordinari a loro assegnati dalla Sezione e da altre somme eventualmente acquisite, nonché per la proprietà e/o gestione di eventuali immobili.

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Scioglimento

Art. 38 - Le Sottosezioni possono essere sciolte con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale a norma del Regolamento Generale del CAI. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività vengono acquisite dalla Sezione del cui patrimonio fanno già parte. Contro la delibera di scioglimento è possibile il ricorso con le modalità previste dal sopracitato Regolamento.

La liquidazione del patrimonio della Sottosezione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.

Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all'articolo VI.I.1 del Regolamento centrale, possono richiedere la trasformazione in sezione.

T I T O L O IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Tentativo di conciliazione in caso di controversie

Art. 39 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi della Associazione e relative alla vita

dell'Associazione stessa, sono giudicate e decise secondo le competenze previste da Regolamento disciplinare del CAI.

Scritture contabili

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Libri sociali

Art. 41 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti.

I libri di cui alle lettere a, b), c), d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Riferimento alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge

Art. 42 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni attuative nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.